

MATRIMONIO NELLA ROMA ANTICA

I romani si sposavano soprattutto per garantirsi una discendenza e i matrimoni venivano decisi dai parenti dei due giovani per motivi di prestigio o economici (soprattutto in età repubblicana).

La storia antica dello stato romano, nel periodo monarchico e repubblicano, ci narra che era costume promettere in sposa o fidanzare le ragazze molto presto (*sponsalia*), giovanissime verso gli otto anni, anche contro la propria volontà; era questo un impegno, vincolante per la donna, ad una fedeltà prematrimoniale nei confronti del futuro sposo, perseguibile in caso di inadempimento.

Per suggellare il fidanzamento il ragazzo consegnava alla ragazza un anello che lei indossava all'anulare della mano sinistra.

Il matrimonio poi, riconosciuto perché legato al diritto e a tutta una serie di leggi ad hoc, si perfezionava verso i dodici-quattordici anni; il marito acquisiva la *manus maritalis* e avveniva il trasferimento della donna dalla famiglia paterna a quella del marito *loco filiae*.

La sposa perdeva ogni rapporto con la famiglia di origine e ogni diritto sull'eredità (*conventio in manum*); se la sposa era *sui iuris* (non sottoposta alla tutela del padre) conferiva al marito il suo patrimonio.

Lo *ius connubi*, ossia la idoneità di contrarre matrimonio, era inizialmente destinato solo ad individui della stessa classe sociale. Con la *Lex Canuleia*, del 445 a.C., fu permesso il matrimonio fra classi sociali diverse, patrizi e plebei.



R
O
M
A
N
I
T
A
S



MATRIMONIO CUM MANU

Gaio, *Istituzioni*, I-110 riporta che il marito prendeva la *manus* della moglie a seguito di particolari cerimonie nuziali "*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione*".

Il potere della *manus*, secondo la legge stabilita da Romolo, prevedeva il diritto di uccidere la moglie in caso di adulterio o nel caso avesse bevuto vino.

Le donne entravano nella *manus* (del marito) in tre modi: *Confarreatio, Usus, Coemptio*.

- La *confarreatio* (Gaio, *Istituzioni* I-112), era il matrimonio più vincolante e riservato alle classi sociali più elevate (patrizi); era così chiamato perché gli sposi facevano offerta solenne di una torta di farro (*panis farreus*) a Giove Capitolino. Si trattava del rito matrimoniale più antico, fatto risalire a Romolo, complesso con formule fisse e solenni, che prevedeva diverse cerimonie alla presenza di dieci testimoni, e che ben presto cadde in disuso perché richiedeva la presenza del Pontefice Massimo e del Flamine Diale (officiante dei riti alla divinità Giove).
- La *coemptio* (Gaio, *Istituzioni*, I-112), era la forma di matrimonio per compera (*cum emptio* - con acquisto) con cui il padre cedeva la figlia per un compenso pecuniario fittizio, scambiandola (*mancipatio*) al marito. La *coemptio* inizialmente accessibile dai plebei fu in seguito utilizzata anche dai patrizi, quando la *confarreatio* cadde in disuso.
- L'*Usus* (Gaio, *Istituzioni*, I-111) era invece la forma di matrimonio per l'uso (usucapione); la legge delle XII tavole, in un verso, stabiliva che le cose mobili potessero essere acquisite dopo un anno di uso. Di fatto diventavano sposi i conviventi di un anno intero, senza interruzioni. Nel caso in cui si volesse contrarre il matrimonio senza acquisire la *manus*, si ricorreva al *trinoctium* ossia l'allontanamento della donna per tre notti consecutive dal talamo coniugale, in modo da interrompere l'*usus*.

Queste forme sopravvissero dalla fondazione di Roma fino al primo periodo imperiale: la *coemptio* cessò sul finire della repubblica, l'*usus* sotto Augusto e la *confarreatio* ai tempi di Tiberio.



MATRIMONIO SINE MANU

Con il passare del tempo il matrimonio *cum manu* entro in crisi perché era considerato eccessivo l'effetto della *manus*, in conseguenza della quale tutto il patrimonio della donna *sui iuris* passava in toto al marito.

A seguito di queste considerazioni "negative" sia la *conferratio* che la *coemptio* divennero meno usati fino a scomparire; si diffuse l' *usus* con la formula dell' *usurpatio trinoctii*, in conseguenza della quale il marito non acquisiva alcuna *potestas* sulla moglie, che rimaneva sotto la *potestas* paterna, conservando tutti i diritti derivanti dalla sua famiglia di origine nel caso di *alieni iuris* (tutela del pater), ovvero conservava la sua autonomia personale e patrimoniale nel caso di *sui iuris* (non essere sottoposta alla tutela del padre).

In entrambi i casi partecipava con la propria dote agli oneri economici della convivenza.

Questa forma di matrimonio, considerato tipica del diritto romano, divenne prevalente negli ultimi anni della Repubblica.




R
O
M
A
N
I
T
A
S



MATRIMONIO LEGITTIMO (*iustum*)

Perché il matrimonio fosse celebrato (*ius connubi*) erano necessari alcuni presupposti inderogabili:

- *status libertatis*: nati da madre libera, liberi da manumissio ecc.;
- *ius connubii* o *connubium*: essere in età puberale (in grado di generare), e consenso in primis dal *pater familias*. Per il *filius familias* occorreva il consenso anche da parte degli altri ascendenti intermedi (il padre), in quanto i nascituri da quelle nozze potevano essere eredi del patrimonio patriarcale. Per la *filia* bastava il consenso del *pater familias*, in quanto i suoi discendenti appartenevano alla famiglia del marito;
- non essere sposati in quanto il matrimonio romano era monogamico;
- inesistenza di determinate relazioni di parentela naturale o adottiva;
- compimento di un anno di vedovanza per la donna, al fine di evitare eventuali incertezze sulla paternità.



MATRIMONIO ILLEGITTIMO (*iniustum*)

La legge stabiliva il rispetto di alcune regole, senza le quali il matrimonio era dichiarato illegittimo. Le norme vietavano l'unione tra diversi personaggi:

- senatori e liberte;
- tutore e pupilla;
- adultera e complice amante;
- rapitore e rapita.

Fino a Settimio Severo era vietato ai soldati di sposarsi.



CONVIVENZA

La convivenza stabile (*more uxorio*) tra un uomo e una donna, non uniti in matrimonio, acquisì *status* giuridico quando, con la legge Giulia *de adulteriis*, furono precisate norme e categorie di donne con le quali si potevano avere relazioni sessuali senza commettere adulterio e, con la legge Papia Poppea, fu sancito che queste unioni non potevano essere considerati matrimoni legittimi; i figli di queste coppie erano sempre considerati illegittimi.

La convivenza tra un uomo e una donna era una normale scelta di vita in comune che non violava il carattere monogamico dell'unione informale; unione simile, ma non lecitamente associata al matrimonio legale, per gli aspetti giuridici diversi.

I romani usavano due termini per indicare la convivenza:

- *concubinatus*, giacere insieme;
- *contubernium*, vivere nella medesima tenda, abitare nella medesima casa.

I conviventi venivano indicati come *concubina* o *contubernalis*, termini non dispregiativi: nelle iscrizioni funebri talvolta i conviventi erano indicati come *coniunx* (coniugi) o anche come *amicus* e *amica* (compagno e compagna).

La forma della convivenza era dettata anche da circostanze ostative al matrimonio legale:

- ai militari in servizio attivo era concesso di convivere con una *concubina* o *focaria* (da *focus*, focolare) governante;
- i membri del senato, ai quali era proibito contrarre matrimoni con liberte, potevano convivere;
- le attrici, le prostitute, le ostesse (tenutarie di bordelli annessi all'osteria), che non potevano contrarre matrimonio legale con uomini liberi, adottavano la convivenza;
- il vedovo, specie se appartenente alla classe aristocratica, che era obbligato a una certa dignità sociale, per rispetto formale verso la moglie defunta e per i figli di primo letto, ricorreva alla convivenza (Vespasiano e Marco Aurelio).



FINE DEL MATRIMONIO E DIVORZIO

Il *pater familias*, in epoca regia, poteva sciogliere il matrimonio dei figli sui quali esercitava la potestà; questa pratica cadde in disuso nel periodo postclassico.

Il matrimonio era anche sciolto:

- per la morte di uno dei coniugi;
- per *capitis deminutio* di uno dei coniugi (perdita della libertà personale e del patrimonio a seguito di condanna);
- per divorzio.

Il divorzio o *repudium* non era considerato un atto giuridico; era però necessario riscontrare la cessazione dell' *affectio maritalis*. Plutarco ci racconta che, in epoca regia, non era permesso alle donne di divorziare, mentre lo era per i mariti.

Il *repudium* (ripudio) era la procedura più usata con la quale il marito poteva divorziare dalla moglie:

- se questa lo tradiva;
- se fosse stata sterile;
- se non copriva il capo con un velo o con un lembo del mantello.

Chi ripudiava per altri motivi, avrebbe dovuto lasciare alla moglie metà del suo patrimonio.

La richiesta formale del *repudium* avveniva per mezzo di un intermediario.

Nel periodo classico le pratiche per il divorzio potevano iniziare solo se c'era il consenso dei due coniugi.

Nei casi di matrimonio *cum manu* era tuttavia necessaria una procedura contraria a quella che aveva creato la *confarreatio* o la *coemptio* (*diffarreatio*, *remancipatio*).

